

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/888 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 2022****che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser»]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania il 17 aprile 2019 ai fini della registrazione del nome «Hohenloher Birnenbrand / Hohenloher Birnenwasser» come indicazione geografica.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019.
- (3) Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
- (5) È pertanto opportuno registrare il nome «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all'indicazione geografica «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽³⁾ GU C 78 del 18.2.2022, pag. 54.

